



Comune di Valdina

Città Metropolitana di Messina

Via Torre, 2 - 98040
Tel. 090 9977008
Fax 090 9977553
Codice Fiscale 82001480837
Partita I.V.A. 00474490836
mail info@comune.valdina.me.it

DETERMINAZIONE SINDACALE n. 24 del 21-11-2018

OGGETTO: *Conferimento di incarico di Esperto del Sindaco a titolo gratuito ai sensi dell'art. 14 L.R. 7/1992 e ss.mm.ii. al Dott. Ing. Giuseppe Anastasi.*

IL Sindaco

PREMESSO che l'art. 14 della L. R. n. 7/1992 consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, non costituenti rapporto di pubblico impiego, a soggetti esperti, esterni all'apparato amministrativo-burocratico, dotati di adeguata professionalità e specifica competenza, per esserne coadiuvato nell'espletamento delle funzioni istituzionali, ed in particolare per sostenere e indirizzare secondo criteri di elevata qualità l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del programma di mandato;

ATTESO che lo scrivente ritiene opportuno dotarsi della consulenza e dell'apporto professionale di un professionista di comprovata qualificazione e competenza al fine di supportare le scelte dell'Amministrazione riguardo alle politiche e agli interventi da perseguire in materia di tutela ambientale, prevenzione del dissesto idrogeologico, opere pubbliche e pianificazione urbanistica, oltre che in materia di protezione civile, stante la necessità di perseguire gli interventi più appropriati nel perseguimento del precipuo interesse dell'Amministrazione alla tutela del suolo e del sottosuolo, alla difesa delle risorse naturali del territorio e alla riqualificazione ambientale ed urbanistica del territorio Comunale, al fine di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e consumo di risorse naturali ed ambientali non riproducibili;

RILEVATA la volontà dell'Amministrazione di valorizzare il merito e affinare la propria azione, anche mediante la collaborazione di professionisti privati interessati ad elevare, con il proprio apporto conoscitivo e professionale, la qualità delle scelte e degli indirizzi dell'Amministrazione, senza che gli incarichi rivestiti costituiscano rapporto di pubblico impiego, né rapporti di collaborazione coordinata e continuativa suscettibili di essere trasformati in rapporto di lavoro subordinato, ovvero in altro rapporto comunque oneroso per l'Amministrazione;

EVIDENZIATO che:

l'incarico di esperto in esame presuppone un rapporto basato sul piano fiduciario e collegato al mandato del Sindaco, che trova fondamento in una precipua norma ordinamentale della legislazione regionale, che esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (v. Corte dei conti, sez. Reg. Lombardia, n. 37/08)

TENUTO CONTO:

della sentenza della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana n.3123/2007 confermata con sentenza stessa Corte n. 334/A /2008 nelle quali :

- viene ribadito ai sensi dell'art. 15 lett. O) dello Statuto Regione Sicilia, la Regione Siciliana ha competenza esclusiva in materia di Enti Locali;
- viene affermata la differenza ontologica tra le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ex art. 51 , legge 142/90 (oggi art. 110 c. 6 D.Lgs. 267/2000) recepito con la L.R. n. 48/91 e gli incarichi di cui all'art.14 L.R. 7/92;

RILEVATO altresì che la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regione Sicilia, con deliberazione n. 10/2011 ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 L.R.7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/10, in quanto la stessa è finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto, piuttosto, al supporto del Sindaco nella sua attività politica di indirizzo e programmazione, e che l'incarico di esperto non può riguardare atti che possono essere posti in essere dalle strutture burocratiche o dagli amministratori dell'Ente (cfr. sentenza dell'11.07.2008 n. 3338/2008 Sez. Giurisdizionale Sicilia);

VERIFICATO che il numero massimo di esperti del Sindaco che possono essere nominati per i Comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti, nella cui fattispecie rientra il Comune di Valdina, è di n. 2 soggetti;

CONSIDERATO CHE gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata cultura e capacità professionale;

RILEVATO CHE il Sindaco, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei responsabili di area, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza;

CONSIDERATO necessario, per quanto sopra evidenziato, nominare un soggetto qualificato, ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 7/1992, al fine di meglio poter affrontare le relative specifiche problematiche sopra indicate;

RITENUTO di individuare l'Ing. Giuseppe Anastasi, nato a Messina il 25/07/1974, iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina, quale esperto del Sindaco, stante il possesso di specifica competenza negli ambiti sopra indicati, come comprovata, altresì, dalla specializzazione universitaria conseguita, dai riconoscimenti ricevuti e, non ultimo, dallo svolgimento di incarichi svolti presso la P.A. relativamente alle materie di cui trattasi, quali rilevasi dal *curriculum vitae* allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad accettare, a titolo gratuito, l'incarico in questione, al fine di mettere la sua competenza ed esperienza professionale, con spirito di liberalità, al servizio del Comune, senza che ciò costituisca o possa costituire titolo per l'assunzione di un pubblico impiego;

EVIDENZIATO che l'incarico decorre dalla data di accettazione del relativo incarico e prosegue per la durata di anni 1 (uno), fermo restando la possibilità di revoca, ovvero di rinuncia da parte del professionista designato;

DATO ATTO che è stata acquisita la dichiarazione relativa all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

RITENUTO necessario provvedere in merito a quanto sin qui esposto,

VISTO l'art 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. R. n. 30/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI CONFERIRE**, per anni 1 (uno), in ragione delle motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art 14 della L. R. n. 7/1992, l'incarico a tempo determinato di Esperto del Sindaco nelle materie della tutela ambientale e prevenzione del dissesto idrogeologico, opere pubbliche e pianificazione, riqualificazione ambientale ed urbanistica, protezione civile, all'Ing. Giuseppe Anastasi, nato a Messina il 25.07.1974, con decorrenza dalla data di accettazione dello stesso.
3. **DARE ATTO** che l'esperto dovrà assistere il Sindaco supportando l'azione dell'organo politico mediante suggerimenti, proposte, pareri, risposte a quesiti formulati e quant'altro necessario, senza alcuna assunzione di competenze e di responsabilità gestionale;
4. **DARE ATTO** che non sussistono nei confronti del professionista incaricato condizioni ostative all'assunzione dell'incarico.
5. **DARE ATTO** che l'incarico conferito è a titolo gratuito e l'incaricato non potrà pretendere alcunché a titolo di compenso o rimborso spese e che, conseguentemente, nessun onere finanziario discende dal presente provvedimento a carico del bilancio comunale.
6. **AUTORIZZARE** l'incaricato ad accedere agli uffici, a visionare documenti ed atti dell'Ente, a chiedere ai dipendenti informazioni utili per l'espletamento dell'incarico.
7. **DARE ATTO** che l'esperto è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio sugli atti e sulla documentazione esaminata per le finalità inerenti all'incarico;
8. **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto, nei modi e forme di legge, nonché la notifica all'Esperto, al Segretario comunale ed ai Responsabili di Settore, al Presidente del Consiglio Comunale, incaricando dei provvedimenti conseguenziali.

Valdina, 21-11-2018

Il Sindaco

F.to Di Stefano Antonino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi del D.Lgs. 174/2012, il Responsabile di Area attesta la legittimità, regolarità, congruità e correttezza di detto provvedimento in relazione alle disposizioni di legge e del regolamento vigente

Valdina 21-11-2018

IL RESPONSABILE D'AREA
F.to Dott.ssa Francesca Galletta

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l'adozione di detto provvedimento non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.-

Valdina, 21-11-2018

Il Resp.le Area Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa Francesca Morgante

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente Determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on line dell'ente con decorrenza dal 21-11-2018, e per rimanervi per quindici giorni consecutivi fino al 06-12-2018.

N. Reg. Albo: 857

Valdina, 21-11-2018

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Galletta Francesca